



COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0161/400123 — fax 0161/400257
Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 18/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

L'Anno DUEMILAVENTUNO, addì DICIOOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CAUSONE Pier Franco	Presidente	X	
SANTIA' Simona	Vice Sindaco	X	
FESSIA Patrizia	Consigliere	X	
IORENZA Franca	Consigliere		X
SUPERI Valeria	Consigliere		X
ZALTRON Paola	Consigliere	X	
CAUSONE Silvia	Consigliere	X	
FRANCHINO Fabio	Consigliere		X
GARRONE Pier Domenico	Consigliere	X	
ARROBBIO Valeria Maria	Consigliere		X
Totale		6	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa CARLINO Carmen, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAUSONE Pier Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 33 del 18/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo – Settore Tributi, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.2/2013.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Settore Tributi
(F.to Pier Franco CAUSONE)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.2/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Pier Franco CAUSONE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 3, comma 2 D.L. 56/2021 ha previsto il differimento al 31 maggio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

Considerato che, con riferimento al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'art. 1, comma 816, L. 160/2019 prevede che, a decorrere dal 2021, lo stesso debba essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Considerato che, per quanto formalmente l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 preveda che il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria debba essere *«istituito»* da parte dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, in realtà l'istituzione del Canone è già intervenuta con le norme dettate dalla L. 160/2019, che sono dotate di natura esecutiva dal 1° gennaio 2021, con la conseguenza che, per l'applicazione della nuova entrata, non risulta necessaria l'approvazione di norme regolamentari confermatrice o integrative della disciplina legislativa, potendo il Comune limitarsi a definire i parametri di applicazione tariffaria nell'ambito di una delibera di Giunta e rimandando, per la disciplina applicativa dell'entrata, al testo della legge vigente, senza che la mancata approvazione del regolamento possa incidere sull'applicabilità dell'entrata, in considerazione di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono (e non devono, n.d.r.) disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell' aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Dato atto che tale interpretazione è stata confermata dal Dipartimento delle Finanze del MEF con propria nota del 23 marzo 2021, nella quale è stato ribadito che *«i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non devono essere pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it»,* in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle *«entrate tributarie dei comuni»*;

Considerato che, a fronte di quanto sopra, si è reso necessario approvare le tariffe, nonché i coefficienti di graduazione, oltre che le eventuali riduzioni tariffarie con riferimento al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per garantire l'invarianza di

gettito prevista dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone deve essere disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Dato atto che, sulla base di tali premesse, con deliberazione di Giunta Comunale del 27 maggio 2021 n. 25, il Comune di Maglione ha approvato le tariffe, nonché i coefficienti di graduazione, oltre che le eventuali riduzioni tariffarie con riferimento al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sono confermate con il presente provvedimento;

Ritenuto tuttavia necessario procedere comunque all'approvazione del Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anche decorso il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, con conseguente efficacia del regolamento dal 1° gennaio 2022, in considerazione del fatto che le norme procedurali introdotte nel regolamento potranno costituire indicazioni operative di valenza immediata per gli Uffici comunali tenuti ad applicare il Canone sulla base delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019;

Evidenziato che, non rientrando la presente delibera nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito www.finanze.gov.it, il presente regolamento non dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica amministrativa e finanziaria reso dai Responsabili del Servizio interessato;

Con votazione unanime favorevole espressa palesemente, dagli aventi diritto;

DELIBERA

- **di approvare** il Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

- **di evidenziare che** tale Regolamento presterà efficacia, ai sensi dell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, dal 1° gennaio 2022, pur potendo le norme procedurali ivi introdotte costituire indicazioni operative di valenza immediata per gli Uffici comunali tenuti ad applicare il Canone sulla base delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019;

- **di confermare** i coefficienti di graduazione, oltre che le eventuali riduzioni tariffarie applicabili con riferimento al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come adottate con deliberazione di Giunta Comunale del 27 maggio 2021 n. 25;

- **di stabilire che**, non rientrando la presente delibera nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito www.finanze.gov.it, il regolamento approvato non dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to FIORENZA Franca

IL PRESIDENTE

F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa CARLINO Carmen

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 27.01.2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267.

Li 27.01.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa CARLINO Carmen

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 27.01.2022 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa CARLINO Carmen

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 27.1.2022



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carlino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)

- X** La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 18.11.2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa CARLINO Carmen

Carlino